



**SCHEDA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTI
DI STATO**

SEZIONE A - Verifica della necessità di procedere alla
valutazione

Tipologia di atto

- Proposta di delibera della Giunta regionale
- Provvedimento dirigenziale
- Proposta di legge regionale
- Proposta di regolamento regionale

Titolo dell'atto

Approvazione avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza di cui al Paragrafo 4 del "Piano d'Azione Straordinario contro la violenza di genere".

Direzione generale

Cura della persona, salute e welfare

Servizio responsabile

Servizi sociali e socio educativi

-
- NON** si procede alla compilazione della SEZIONE B della scheda tecnica in quanto:

- l'Amministrazione regionale non è responsabile dell'istituzione della misura di agevolazione che può qualificarsi regime di aiuto o aiuto ad hoc¹
- l'atto non contiene gli elementi di dettaglio necessari ad effettuare la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato (si rinvia pertanto la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo, specificare ove possibile)
 -
- l'atto non è rilevante per la disciplina degli aiuti di Stato in quanto:
 - contiene modifiche di una misura di aiuto esistente aventi carattere puramente formale e di minuta regolazione², che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto (specificare il codice dell'aiuto SA) **oppure**
 - dà attuazione o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e di minuta regolazione che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti per i quali la presente scheda era già stata compilata concludendo per la non sussistenza di aiuti di Stato (specificare i riferimenti di tale norma o provvedimento) **oppure**
 - dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali lo Stato ha già espresso una valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare le fonti statali, anche documentali, che contengono tale valutazione) **oppure**
 - dà attuazione o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e di minuta regolazione che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (indicare la fonte) **oppure**
 - altro (specificare)

Data

Il Dirigente responsabile

¹ ad esempio perché si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo che è l'effettivo responsabile dell'istituzione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato, oppure gestisce risorse governative ove le disposizioni a monte del livello centrale presentano tutti gli elementi per configurare un aiuto di stato sotto forma di regime o di aiuto ad hoc e quindi l'aiuto dovrebbe essere già stato comunicato o notificato da parte dell'effettivo responsabile e autorizzato

² Ad esempio, la modifica dei termini del procedimento, delle sole modalità di presentazione della domanda o della rendicontazione, un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti (art. 4 Regolamento CE n. 794/2004)

SEZIONE B – Valutazione della misura circa la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE

SEZIONE B I

CRITERI PER VERIFICARE L’EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

Tipologia di atto

Delibera di Giunta regionale

Obiettivo principale

Approvare il testo di un avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza di cui al Paragrafo 4 del “Piano d’Azione Straordinario contro la violenza di genere”.

Beneficiari diretti (specificare se trattasi di un unico beneficiario)

Attraverso i progetti presentati da Comuni, unione di comuni e città metropolitana in partenariato con altri soggetti preseti sul territorio vengono stanziati contributi, per raggiungere un’autonomia abitativa, a donne vittime di violenza inserite in un percorso personalizzato di uscita dalla violenza.

Eventuali beneficiari indiretti

I figli delle donne vittime di violenza

Durata

I contributi possono essere utilizzati entro il 31.12.2018

Stanziamiento complessivo e annuale della misura

Euro 640.400 per il biennio 2017-2018

Descrizione dell’intervento e delle modalità di attuazione

A seguito delle domande presentate dagli enti verrà approvata dalla Giunta regionale la graduatoria ed erogati i contributi richiesti in due tranches relativamente alle annualità di realizzazione inserite nel cronoprogramma.

Il contributo servirà per finanziare tutte le spese sostenute, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.E.R.T., per il raggiungimento dell’indipendenza abitativa, sia in appartamento autonomo che in coabitazione, di una donna inserita in un percorso personalizzato di uscita dalla violenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono

ammissibili spese per deposito cauzionale e/o mediazione immobiliare, canone di affitto per un massimo di 12 mesi, anche di alloggi E.R.P., spese condominiali, allacciamenti, volture e utenze, acquisto arredi/elettrodomestici, manutenzione ordinaria dell'alloggio, spese di personale per l'accompagnamento della donna alla fase di vita autonoma e per il monitoraggio del contributo ricevuto, nella misura massima del 5% dell'intero importo.

Altre informazioni

1. risorse pubbliche

• *1.a. impiego di risorse pubbliche*

X il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• *1.b. risorse imputabili all'autorità pubblica*

X il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie, consorzi fidi) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1a e 1b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. Beneficiari e selettività

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica? SI NO

Con riferimento all'attività finanziata³ e, a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla fonte o forma di finanziamento, i beneficiari diretti o indiretti sono "imprese" ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza?

NO, perché:

non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi⁴, oppure

agiscono esercitando il potere d'imperio in quanto l'attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta

SI⁵, perché svolgono attività economica perché offrono beni o servizi

2.b Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali);
- area geografica⁵ (indicare quale);

³ Se il beneficiario svolge anche altre attività oltre a quella finanziata, esso deve disporre di un meccanismo di contabilità separata, oppure di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, a meno che l'altra attività sia marginale (vale a dire non pesi per più del 20% del fatturato) rispetto all'attività complessiva

⁴ Si ricorda che l'art. 57 del TFUE definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione"

⁵ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

3. vantaggio economico

SI

NO

Il vantaggio economico è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);

- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare):

FORSE (specificare dubbi): _____

Se si è risposto affermativamente ai punti da 1 a 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea sulla **nozione di aiuto di Stato** di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE 2016/C 262/01) del 19 luglio 2016 disponibile alla _____ pagina _____ web _____ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2016:262:TOC. Specifici criteri interpretativi sulle infrastrutture sono inoltre contenuti nello staff working paper della Commissione europea **Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016** (Griglie analitiche sugli aiuti di stato nei progetti infrastrutturali): _____ disponibile _____ alla _____ pagina _____ web _____ http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_aid_en.html

4. alterazione della concorrenza*

SI

NO

La Commissione europea presume una alterazione della concorrenza ai sensi dell'art. 107 TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove c'è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza.

Nel caso si sia risposto No dare evidenza delle motivazioni della risposta avvalendosi della nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e/o delle Griglie analitiche sull'applicazione delle regole degli aiuti di stato al finanziamento di progetti infrastrutturali

5. distorsione degli scambi tra Stati membri*

SI

NO

La Commissione europea presume la distorsione degli scambi tra Stati Membri, non solo se produce una distorsione effettiva ma anche se è idoneo a incidere potenzialmente su tali scambi in quanto rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intraunionali.

Nel caso si sia risposto No dare evidenza delle motivazioni della risposta avvalendosi della nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e/o delle Griglie analitiche sull'applicazione delle regole degli aiuti di stato al finanziamento di progetti infrastrutturali

* un aiuto in grado di distorcere gli scambi tra stati membri altera sempre la concorrenza, mentre non tutte le misure che alterano la concorrenza distorcono gli scambi tra stati membri. Se gli effetti di alterazione economica della concorrenza sono marginali rispetto agli obiettivi dell'aiuto, tenuto conto della dotazione e dell'importo massimo concedibile per beneficiario, allora non vi è una sostanziale alterazione della concorrenza.

Qualora l'aiuto si qualifichi come compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ad un servizio di interesse economico generale come definito nella Comunicazione della Commissione **Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)** disponibile alla pagina web [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012XC0111\(03\)#ntr2-C_2012008IT.01001501-E0002](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012XC0111(03)#ntr2-C_2012008IT.01001501-E0002) e NON siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo 1 comma 2 della medesima Comunicazione, indipendentemente dalle risposte fornite ai punti 4 e 5, compilare la sezione II nella parte **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)** oppure compilare la sezione **de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

Nel caso di possibili aiuti di stato nel settore dei trasporti ai fini della risposta e dell'individuazione del corretto riferimento all'articolo del Trattato (93 oppure 107) consultare i casi C17/2010, N375/2010, N644/2009, SA.35124, SA.35193, SA.38152, SA.39606, SA. 41033, SA.44627 e SA.45482 immettendo il codice aiuti nel campo "case number" del db della CE disponibile alla pagina web http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=

SEZIONE B II

INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti
- notifica preventiva** ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore, indicare quali orientamenti di settore⁶

.....

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:
.....

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
 - articolo 93 (Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio)
 - articolo 107.2 – specificare la lettera pertinente:
 - articolo 107.3 – specificare la lettera pertinente:

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
 - Regolamento (UE) n. 360/2012 (de minimis SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
 - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

- Agricoltura e pesca**
 - esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali – specificare sezione e articoli pertinenti
 - esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014 per aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura – specificare sezione e articoli pertinenti
 - de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, nel settore agricolo
 - de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014, nel settore pesca e dell'acquacoltura

Supporto del	distinct body	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--------------	---------------	--	-----------------------------

⁶ Gli Orientamenti e le linee guida sono rinvenibili al seguente link http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html.

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del distinct body:

Parere del

distinct body **SI**

NO

*Se si è risposto **FORSE** ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda. Il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure in esenzione superiori a 30 milioni annui di euro e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispose la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.*

Il Dirigente responsabile



Articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.